



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici**

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [segreteria@assogas.it](mailto:segreteria@assogas.it)

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 64/2024

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE**

**Documento per la consultazione n. 70/2024/R/gas**

**"Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS  
Milano, 22 marzo 2024**



CONFINDUSTRIA

## **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Con il DCO 70/2024/R/gas l'Autorità pone in consultazione i propri orientamenti in merito al parere che questa formulerà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente i **criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza** nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (EVG) così come previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" (di seguito: legge concorrenza 2022).

ASSOGAS è favorevole e ritiene necessaria un'azione regolatoria che consenta di garantire una maggiore affidabilità degli operatori presenti sul mercato del gas naturale a tutela dei clienti finali, consapevole che l'elenco fino ad oggi esistente presso il Ministero ha avuto funzione essenzialmente anagrafica. Si ritengono pertanto condivisibili, in linea generale, gli orientamenti espressi nel merito dal Regolatore.

Al fine di accrescere la fiducia dei clienti verso il mercato, si condivide infatti la necessità di individuare criteri di verifica dell'affidabilità delle aziende che siano articolati su diversi piani **(tecnici, finanziari e di onorabilità)** per consentire di rappresentare in modo adeguato e completo le caratteristiche e la solidità delle imprese.

Condivisibile, inoltre, l'intenzione di riproporre per il settore del gas naturale alcuni dei criteri e dei requisiti già operativi per il settore elettrico, come definiti dal decreto ministeriale 25 agosto 2022, **armonizzando tra loro le regole dei due settori**, ove le specificità della regolazione e della struttura dei mercati lo consentano, in vista di una possibile convergenza a medio termine degli elenchi dei 2 comparti.

Critica invece l'interpretazione in senso estensivo del principio di responsabilizzazione delle aziende che le vedrebbe rispondere in prima linea rispetto inadempienze di terzi.

Ciò premesso, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente agli spunti posti in consultazione.

## **RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE**

### **Q.1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di proporre al Ministro competente requisiti per quanto possibile analoghi a quelli già definiti per il settore elettrico?**

Si condivide. In ottica di **sector coupling**, si ritiene che una sempre maggior convergenza della regolazione dei settori elettrico e gas risulti efficiente per il sistema, in considerazione delle evidenze attestanti il fatto che una larga maggioranza degli operatori attivi nel settore della vendita di energia elettrica lo sono parallelamente anche nella vendita di gas naturale.

Per converso, in relazione alle specificità del settore del gas naturale, così come espresse al paragrafo 2.2 – lettera d -, si concorda sul fatto che siano tenuti ad iscriversi all'elenco venditori anche i **distributori, limitatamente alla fattispecie dei soggetti che gestiscono reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti.**

### **Q.2 Si condivide l'orientamento di considerare non più completamente adeguati alla nuova struttura del mercato alcuni requisiti attualmente previsti dall'Elenco vigente? E si ritiene opportuno prevedere ulteriori considerazioni in merito?**

Si condivide.

**Q.3 Si condividono i requisiti tecnici e di onorabilità che si intende proporre?**

Si condivide, sebbene si osservi che il principio espresso al punto 3.13 risulta piuttosto severo. La necessità che i requisiti di onorabilità debbano essere posseduti da tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo, pena l'esclusione dell'elenco, rientra nel concetto di responsabilità diretta rispetto all'azione di terzi – in analogia a quanto previsto dai paragrafi 3.19 e successivi – rispetto cui la scrivente associazione esprime perplessità.

**Q.4 Per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria che si intende proporre, si condividono gli orientamenti in merito al capitale sociale minimo?**

Si condivide.

**Q.5 Si condividono gli orientamenti che si intende proporre per l'indicatore di solidità finanziaria in merito all'attivazione del servizio di default trasporto per risoluzione del contratto di trasporto? E in merito agli inadempimenti nell'ambito del medesimo servizio?**

In relazione ai requisiti finanziari di responsabilità verso il Sistema, preme evidenziare due aspetti:

- a) la verifica del comportamento virtuoso proprio e delle aziende di cui la società di vendita si serve appare eccessivamente sfidante
- b) il rispetto dei pagamenti nei confronti del distributore è ritenuto dalla Scrivente quale requisito finanziario di idoneo comportamento verso il Sistema e pertanto dovrebbe essere preso in considerazione

In ordine al primo punto, pur comprendendo le ragioni alla base del principio di responsabilizzazione nella scelta dei propri stakeholder per motivi di sicurezza del Sistema, si ritengono eccessivamente rigide le conseguenze riservate a soggetti terzi costretti a subire ripercussioni dovute ad inadempienze altrui.

**Sarebbe pertanto auspicabile eliminare la condizione prevista all'art. 3.32 lett a) del DCO tra i requisiti per la permanenza nell'elenco.** L'esclusione dall'elenco alla seconda attivazione del servizio di default trasporto in 12 mesi scorrevoli, infatti, appare una condizione eccessivamente penalizzante alla luce delle molteplici motivazioni che possono condurre a tale scenario. Nella prassi, infatti, oltre all'inadempienza dell'utente del bilanciamento, potrebbero sostanzarsi anche situazioni legate ad errori di abbinamento della filiera o di altra natura.

Anziché subordinare la permanenza di una società nell'elenco al rispetto di indicatori il cui raggiungimento è indipendente dalla volontà della stessa, si potrebbe ragionare su meccanismi alternativi volti a far ricadere le conseguenze della mancata solvibilità sui diretti responsabili.

Viceversa, il secondo punto è volto a stimolare l'Autorità a considerare anche la solvibilità nei confronti delle aziende di distribuzione, quale elemento imprescindibile per la permanenza nell'elenco. Vero è che i distributori dovrebbero essere maggiormente tutelati da una revisione della disciplina del Codice di Rete della Distribuzione del Gas Naturale di prossima pubblicazione, ma appare comunque necessario introdurre dei requisiti utili a salvaguardare gli interessi della generalità dei soggetti che rivestono un ruolo chiave nella filiera. Si consideri, infatti, che le tutele previste dal CRDG, anche nella sua versione aggiornata, saranno a beneficio del singolo distributore con il quale la società di vendita avrà instaurato un rapporto commerciale, mentre non avranno effetti nei confronti degli altri distributori e del sistema in generale, e della parte debole, i clienti finali, in particolare.

A tutela dell'immagine di società serie ed affidabili, si considera quindi importante stressare l'aspetto di responsabilità diretta nei confronti di tutte le proprie controparti, senza distinzione alcuna tra inadempienze che determinano socializzazione dei costi o meno.

**Q.6 Si ritiene necessario prevedere criteri ulteriori da proporre?**

Vedere punto b) risposta precedente.

**Q.7 Si condivide l'orientamento in merito alle procedure per l'iscrizione all'Elenco e alla permanenza o esclusione delle imprese di vendita che si intende proporre?**

Si condivide e si auspica che la declinazione operativa di quanto previsto in relazione alla permanenza/esclusione/cancellazione dall'elenco sia quanto più organica e funzionale possibile. L'introduzione di specifici flussi informativi sul SII da un lato e l'adeguamento di comunicazioni già esistenti dall'altro, rappresentano gli strumenti idonei a monitorare le performances dei venditori in quanto il SII rappresenta la piattaforma informativa più completa di dati degli operatori.

**Q.8 Si ritengono utili ulteriori considerazioni**

-----

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti

 ASSOGAS  
**Il Direttore Generale**  
Dott. Giampaolo Russo  
